

erhebt, damit für dieses Verfahren auf die ihm kraft seiner Souveränität zustehenden Vorrechte verzichtet und wie eine ausländische Privatperson nach Art. 166 CPC (und 16 CC) kautionspflichtig wird. Wenn hieraus für den vorliegenden Fall überhaupt ein Schluss gezogen werden kann, so jedenfalls nur der, dass der Staat, der im Ausland einen Zivilprozess führt, allgemein wie eine Privatperson zu behandeln ist, also auch die einer solchen in Staatsverträgen eingeräumten Vergünstigungen für sich beanspruchen kann.

Dass der Richter Art. 17 der Haager Übereinkunft nicht unangewendet lassen darf, weil Zweifel darüber bestehen, ob der andere Staat in der Folge der ihm nach Art. 18 obliegenden Pflicht zur Vollstreckung des Kostenentscheids nachkommen werde, hat das Bundesgericht schon wiederholt mit eingehender Begründung entschieden (BGE 61 I 360/1 und dort angeführte frühere Urteile). Es besteht kein Grund, im vorliegenden Falle von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

IV. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

9. Sentenza 24 gennaio 1951 nella causa Peruzzo.

Art. 10 della legge federale sull'extradizione; art. 3 del trattato di estradizione italo-svizzero.

Nozione di reato politico in senso relativo.

Art. 10 des eidg. Auslieferungsgesetzes; Art. 3 des schweizerisch-italienischen Auslieferungsvertrages.

Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes.

Art. 10 de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22 janvier 1892; art. 3 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus, du 22 juillet 1868.

Notion du délit politique dit relatif.

A. — Su domanda del Governo italiano, Giuseppe Peruzzo, suddito italiano, nato nel 1919, fu arrestato, in

attesa della sua estradizione, dalla polizia del Cantone di Svitto il 22 settembre 1949. Egli era imputato di correatà in omicidio perpetrato il 9 dicembre 1945, a Borgo Valsugana (Provincia di Trento), sulla persona di Lorenzo Cappello.

Interrogato dal Giudice istruttore di Svitto, il Peruzzo contestò di essere coinvolto nell'omicidio suddetto, osservando di aver già subito tredici mesi di carcere preventivo in Italia, ma di essere stato assolto in sede d'istruttoria. Egli dichiarò di opporsi comunque all'extradizione: avendo egli appartenuto al movimento dei partigiani, la cosa assumeva un carattere politico.

Evaso il 29 settembre, il Peruzzo fu arrestato nuovamente nel settembre 1950. Il Governo italiano confermò la domanda di estradizione 21 ottobre 1949, che era accompagnata del mandato di cattura 3 giugno 1949 della Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Trento fondato sugli art. 110, 575, 577 cp. 3 del CPIt. Il Peruzzo riconfermò la sua opposizione all'extradizione.

B. — Con atto 14 ottobre 1950 il patrocinatore del Peruzzo, invocando gli art. 3 e 10 della legge federale sull'extradizione, ha addotto in sostanza quanto segue: Peruzzo non partecipò all'omicidio perpetrato sulla persona di Lorenzo Cappello da Angelo Scalet e da Andrea Hofer ch'egli non conosceva prima di averli incontrati in carcere. Il solo indizio contro di lui è l'iscrizione del suo nome in un taccuino d'uno degli assassini. Nel corso del primo procedimento essi avevano negato di aver conosciuto Peruzzo; nel corso del secondo procedimento dichiarano invece che Peruzzo li aveva indotti a recarsi in casa di Cappello. Si tratterebbe adunque, nella peggiore delle ipotesi, dell'istigazione di violare il domicilio di Cappello. È possibile che i due assassini vogliano vendicarsi di Peruzzo che in carcere aveva promesso di occuparsi di loro ma, rimesso in libertà, non se ne è occupato. Ad ogni modo si sarebbe in presenza d'un delitto politico, pel quale l'extradizione è esclusa.

Il patrocinatore di Peruzzo ha prodotto ulteriormente i seguenti atti :

a) *La sentenza 3 maggio 1949 della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento* che dichiara non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Peruzzo per insufficienza di prove. A pag. 13 e seg. di questa sentenza, la Sezione istruttoria ammette che Scalet e Hofer cercarono di trovare il Peruzzo, il quale si mostrò molto agitato quando vide i due condotti nella caserma dei carabinieri dopo l'uccisione di Cappello. È pure provato che il Peruzzo nutrì del malanimo contro il Cappello. Quantunque diverse circostanze facciano supporre ch'egli non sia estraneo al delitto, anzi ne sia il mandante, manca però una prova certa, necessaria per una dichiarazione di responsabilità. Debbono pertanto essere rinviati a giudizio i soli Scalet e Hofer sotto l'imputazione di omicidio.

b) *La decisione 31 maggio 1949 della Corte di assise di Trento* che rinvia il dibattimento, poichè dalle dichiarazioni di Scalet e Hofer sono emersi nuovi elementi a carico di Peruzzo. Infatti l'imputato Hofer ha ammesso che il giorno del delitto si era recato con Scalet in casa di Peruzzo (noto ad Hofer come partigiano) e ha precisato quanto segue : « Si parlò di politica col Peruzzo. Si parlò di fascisti che tentavano di risorgere e soffocare il movimento partigiano. Peruzzo ci parlò di Lorenzo Cappello. Ci fece leggere lo stelloncino apparso sul « Proletario » e ci disse che sarebbe stato bene che noi ci recassimo da Cappello ad ammonirlo di smetterla con la sua attività partigiana ». E questa dichiarazione di Hofer è confermata in sostanza da Scalet.

c) *L'istanza del Procuratore generale della Repubblica affinché sia ordinata la riapertura dell'istruttoria.*

d) *L'ordine di riapertura dell'istruttoria* emesso dalla competente sezione presso la Corte di appello di Trento.

e) *Una copia dell'articolo apparso sul giornale « Il Proletario »* che Peruzzo avrebbe mostrato a Scalet e Hofer la mattina del delitto.

C. — In data 29 novembre 1950 il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso l'inserito al Tribunale federale, giusta gli art. 10 cp. 2 e 23 della legge federale sull'estradizione.

Il Ministero pubblico della Confederazione conclude per l'accoglimento della domanda di estradizione osservando quanto segue :

Il reato di cui si fa carico a Peruzzo, ossia la correatà in omicidio, corrisponde al reato previsto dagli art. 111 e 112 del Codice penale svizzero (omicidio intenzionale, assassinio) e entra nel novero delle infrazioni alle leggi penali per cui l'estradizione dev'essere accordata a norma dell'art. 2 del trattato italo-svizzero concluso il 22 luglio 1868. Gli indizi contro Peruzzo non sono manifestamente inconsistenti ; d'altra parte, non si tratta nè d'un delitto politico in senso stretto e nemmeno d'un delitto politico in senso relativo. L'omicidio di Lorenzo Cappello non è un episodio d'una lotta per la conquista del potere ; nè esiste un nesso sufficiente tra lo scopo politico da raggiungere e i mezzi impiegati per raggiungerlo. In dicembre 1945 l'Italia era retta da un governo di coalizione di sei partiti, tra i quali anche i comunisti. Si tratta in realtà d'un atto di vendetta.

Rispondendo alle osservazioni del Ministero pubblico della Confederazione, Peruzzo ha confermato la sua opposizione, adducendo quanto segue : Il Tribunale federale non deve esaminare il fondamento delle accuse mosse all'estradando, salvo però il caso in cui dall'inserito risulti che il reato imputatogli è manifestamente escluso. Un siffatto caso si verifica appunto in concreto. L'istruttoria è chiusa e non ha fornito alcun indizio d'istigazione ad un omicidio. Ad ogni modo, si tratta d'un delitto politico.

Considerando in diritto :

1. — Giuseppe Peruzzo è imputato di correatà nel delitto previsto dagli art. 575 e 577 del Codice penale italiano, secondo cui chiunque cagiona la morte di un

uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, in caso di premeditazione, con l'ergastolo. L'art. 12 del trattato tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti (concluso il 22 luglio 1868) enumera tra le infrazioni alle leggi penali, per cui dovrà essere accordata l'estradizione, l'omicidio e l'assassinio che sono puniti a norma degli art. 575 e 577 del Codice penale italiano.

D'altra parte, si tratta di reati puniti anche dalla legge penale svizzera. Infatti gli elementi dell'omicidio e dell'assassinio del Codice penale italiano sono gli stessi di quelli degli art. 111 e 112 del Codice penale svizzero. Esiste adunque identità di norme penali. Inoltre l'art. 2 cp. 2 del Trattato italo-svizzero per la reciproca estradizione dei delinquenti prevede espressamente che l'estradizione sarà accordata per ogni sorta di complicità o compartecipazione. Un correo può quindi essere estradato.

2. — È regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 60 I 215 ; 59-I 144 ; sentenza inedita 5 maggio 1949 nella causa *Hoter*) che la questione della colpeabilità non può essere nè esaminata, nè decisa, neanche a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.

La questione di sapere se il Tribunale federale dovrebbe occuparsene qualora risultasse dagli atti che l'accusa è manifestamente inconsistente e quindi di certo infondata può restare indecisa. Infatti quest'ipotesi non si verifica in concreto. È errato pretendere, come pretende il Peruzzo, che l'istruttoria penale è chiusa nei suoi confronti. È vero che nella causa *Scalet e Hofer* il dibattimento è stato aperto, terminata l'istruttoria nei loro riguardi ; ma, per quanto concerne Peruzzo, l'istruttoria è stata riaperta e si trova attualmente nelle mani della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento. D'altra parte, non si può pretendere che non esista alcun indizio contro Peruzzo. Egli ha bensì dichiarato di non aver conosciuto *Scalet e Hofer* e di non averli mai visti prima del delitto ; ma *Scalet e Hofer* affermano di essere stati da Peruzzo la

mattina precedente il delitto e asseriscono ch'egli ha dato loro l'indirizzo di Cappello, aggiungendo che si trattava d'un fascista irriducibile, meritevole d'un'ammonezione, e mostrando loro l'articolo apparso sul giornale « Il Proletario ».

3. — Il Tribunale federale deve occuparsi della qualifica del delitto unicamente per stabilire se si tratta d'un delitto di estradizione o no (RU 59 I 144). Si può lasciare indecisa la questione di sapere se il Tribunale federale potrebbe intervenire qualora la qualifica del delitto fatta dal tribunale estero fosse evidentemente erronea. Il Peruzzo sostiene bensì in linea subordinata che, nella peggiore delle ipotesi, il suo reato non sarebbe l'istigazione all'omicidio, ma l'istigazione alla violazione del domicilio di Cappello. Ma per ora ciò non può essere assodato : soltanto le risultanze dell'istruttoria complementare consentiranno di precisare la qualifica del reato.

4. — L'art. 3 del trattato italo-svizzero come pure l'art. 10 della legge federale escludono l'estradizione per un delitto politico.

È indubbio che il reato in esame non costituisce un delitto politico nel senso stretto della parola, un delitto cioè in cui l'offesa sia rivolta direttamente contro lo Stato o le sue istituzioni fondamentali e ne costituisca un suo estremo oggettivo (ad esempio : alto tradimento, rivolta, ecc.). Trattasi però di sapere se esso non debba essere considerato come un delitto politico in senso relativo, ossia un delitto che, pur presentando gli estremi di reato comune, acquisti carattere politico per i suoi moventi, pel fine cui era inteso e per le circostanze nelle quali venne commesso ; al altri termini, se si tratti di un delitto in sé di natura comune, ma avente prevalentemente carattere politico (cfr. sentenza inedita pronunciata il 5 maggio 1949 dal Tribunale federale nella causa *Hoter* e giurisprudenza ivi citata).

a) Nel dicembre 1945 la guerra era terminata in Italia : le ostilità avevano preso fine a primavera, l'esercito

americano occupava il territorio italiano. L'Italia aveva allora un governo di unione nazionale, che comprendeva tutti i partiti (anche quello comunista) ed esercitava effettivamente il potere su tutto il territorio italiano. Non sembra quindi che in queste condizioni si possa ammettere una lotta pel potere, una riconquista del potere da parte dei fascisti.

b) Ma, anche ammesso che ci fossero ancora dei susulti di lotta politica e che in concreto lo scopo politico fosse quello d'impedire un ritorno del regime fascista nel 1945 o la costituzione d'un'opposizione fascista al nuovo governo, non è possibile ritenere che il rapporto tra lo scopo perseguito e l'omicidio di Lorenzo Cappello sia sufficiente per far qualificare di politico questo omicidio (sentenza inedita pronunciata il 5 maggio 1949 dal Tribunale federale nella causa Hoter; RU 54 I 215; 59 I 145 e seg.).

A quell'epoca esistevano in Italia tribunali ordinari ed anche tribunali straordinari incaricati dell'epurazione, come in altri paesi dopo la conclusione dell'armistizio. Se Peruzzo, Scalet e Hofer ritenevano veramente che Lorenzo Cappello fosse un fascista pericoloso per lo Stato, avevano a loro disposizione altri mezzi che quello dell'assassinio: potevano segnalare Cappello alla competente autorità. In queste condizioni l'omicidio non era l'*ultima ratio* per conseguire uno scopo politico.

Se ne deve concludere che l'atto di cui Peruzzo è accusato non ha un carattere politico nè è scusabile per ragioni politiche in una misura tale che il suo autore appaia degno del diritto d'asilo che esclude l'estradizione.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'opposizione di Giuseppe Peruzzo è respinta e l'estradizione è accordata.

10. Sentenza 14 febbraio 1951 nella causa Ficorilli.

Art. 10 della legge federale sull'estradizione; art. 3 del trattato di estradizione italo-svizzero.
Nozione di reato politico in senso relativo.

Art. 10 des eidg. Auslieferungsgesetzes; Art. 3 des schweizerisch-italienischen Auslieferungsvertrages.
Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes.

Art. 10 de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22 janvier 1892; art. 3 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus, du 22 juillet 1868.
Notion du délit politique dit relatif.

A. — Con nota 4 novembre 1948 la Legazione d'Italia a Berna chiese l'estradizione del cittadino italiano Fiorello Ficorilli, « condannato con sentenza 12 marzo 1947 della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, passata in giudicato il 24 marzo 1948, alla pena della reclusione di anni trenta quale responsabile, tra l'altro, di concorso nell'omicidio di tale Janelli, consumato in territorio di Sassello il 27 dicembre 1944 ».

La domanda di estradizione era accompagnata da diversi allegati, tra i quali si trovava una copia della suddetta sentenza che dichiara Fiorello Ficorilli colpevole del reato di collaborazionismo (art. 5 del decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1914, N° 159; art. 1 del decreto legge luogotenenziale 22 aprile 1945, N° 142; art. 51 del codice penale militare di guerra) nonchè del reato di omicidio (art. 575 e 62 *bis* del codice penale).

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia chiese al Governo italiano informazioni complementari sulle circostanze in cui il tenente Janelli era stato ucciso. Infatti Ficorilli, interrogato dagli organi della polizia ticinese (che su ordine dell'autorità federale l'avevano provvisoriamente arrestato in vista dell'annunciata domanda di estradizione), aveva dichiarato il 9 settembre 1948 che il tenente Janelli era stato ucciso in esecuzione d'una condanna a morte pronunciata dal generale comandante